



COMUNE DI DRO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI
SU AREE DI MERCATO**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 48 del 29/11/2012
Modificato con deliberazione consiliare nr. 35 del 31/10/2014

INDICE

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Pagamento del canone di posteggio	3
Art. 4 - Tariffe	3
Art. 5 - Applicazione del canone	3
Art. 6 - Modalità e termini per il pagamento.....	4
Art. 7 - Rimborsi	4

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e del relativo regolamento di esecuzione, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone di posteggio.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di versamento e di riscossione, nonché l’importo minimo dovuto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “canone di posteggio” il corrispettivo dovuto per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato e comprendente anche quanto dovuto per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap);
 - b) per “concessione” l’assenso dell’Amministrazione comunale ad occupare posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - c) per “occupazione di fatto” l’occupazione di posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari da parte di soggetti abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e privi di atto di concessione.

Art. 3 - Pagamento del canone di posteggio

1. Il canone di posteggio è corrisposto dai concessionari per l’occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e da coloro che realizzano occupazioni di fatto per l’occupazione di un posteggio nell’ambito dei mercati individuati dal vigente regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche.

Art. 4 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate ed aggiornate, differenziandole a seconda dei diversi mercati, delle aree individuate e della rispettiva classificazione, dei servizi che vengono offerti/utilizzati dagli operatori commerciali, della durata e dell’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Art. 5 - Applicazione del canone

1. Il canone di posteggio è quantificato moltiplicando la relativa tariffa per i metri quadrati di occupazione per i giorni di presenza effettuati.
2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell’importo dovuto è quella risultante dall’atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni di fatto, dalla superficie del posteggio assegnata al titolare della concessione. La superficie del posteggio è espressa in

metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

3. omissis.
4. omissis.
5. Per i mercati periodici, il canone deve essere corrisposto per almeno la metà del periodo stabilito, anche se non effettivamente usufruito.

Art. 6 - Modalità e termini per il pagamento

1. Nei mercati periodici, il canone di posteggio è riscosso il giorno dell'occupazione direttamente da personale incaricato sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti. I titolari di posteggio che nell'anno hanno effettuato meno del 50% delle presenze, devono corrispondere la differenza tra quanto già versato e il minimo stabilito dall'art. 5 comma 5 del presente regolamento.
2. Nei mercati temporanei, il canone di posteggio è corrisposto anticipatamente al rilascio della concessione.
3. Nei mercati speciali, il canone di posteggio è corrisposto in via posticipata annualmente, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile del mercato stesso, riportante le effettive presenze, comunque non inferiori al 50% di quelle stabilite.
4. Il pagamento è effettuato arrotondando alla seconda cifra decimale.
5. Il canone di posteggio non è dovuto quando è di importo inferiore o uguale a tre euro.

Art. 7 - Rimborsi

1. Il Responsabile del Servizio competente per la materia, su istanza dell'interessato, restituisce le somme erroneamente versate.
2. I termini di prescrizione ed il calcolo degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare sono determinati applicando le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e 1284.ⁱ

ⁱ Articolo 1284 (Saggio degli interessi).

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (2725); altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815).

Articolo 2948 (Prescrizione di cinque anni).

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
- 1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
- 2) le annualità delle pensioni alimentari (433 ss.);
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571,1587);
- 4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.